



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | GARGANI | ANGELO |
| <input type="checkbox"/> | CATARINELLA | MASSIMO |
| <input type="checkbox"/> | ZEMA | DEMETRIO |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

SEZIONE 29

Presidente e Relatore

Giudice

Giudice

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 8024/10

UDIENZA DEL

12/07/2011

ore 10:00

SENTENZA

N°

264/29/11

PRONUNCIATA IL:

12.7.2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 SET. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 8024/10
spedito il 26/10/2010
- avverso la sentenza n° 397/65/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro: CONCESSIONARIO EQUITALIA GERIT S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

Atti impugnati:

FERMO AMMINISTRATIVO n° 0972008000015489 SANZ.AMMINISTR.

Il Segretario

[Signature]

[REDACTED] impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 397/65/09 del 19.10.2009, che aveva in parte respinto il suo ricorso contro il preavviso di fermo veicolo n. 097.2008.000015486 predisposto da Equitalia Gerit S.p.A. notificato il 3.4.2008.

Il fermo di detto veicolo era stato operato a seguito della cartella di pagamento n. 20040115307042 per sanzione amministrativa comunale per l'importo di euro 218,09 e per la cartella n. 20020123785848 per redditi IRPEF soggetti a tassazione separata dell'importo di euro 50,86.

La sentenza di primo grado con riferimento alla prima cartella aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e sotto questo profilo è divenuta cosa giudicata.

In ordine all'altra cartella l'appellante ha ribadito la eccezione, peraltro già sollevata in primo grado e non esaminata nella sentenza impugnata, della mancata notifica di detta cartella come risulta dal documento 7.12 inserito nel fascicolo di primo grado.

Nulla ha eccepito la Equitalia che peraltro in questo giudizio non si è costituita.

Per altro verso un fermo automobilistico per euro 50,86 non ha ragion d'essere.

L'appello va pertanto accolto. Va dichiarata la nullità dell'impugnato fermo, previa la sua sospensione. L'appellata Equitalia va condannata al pagamento delle spese che liquida, per il primo e secondo grado di giudizio, comprensive anche del richiesto "risarcimento di ogni spesa e danno subito nelle more di giudizio", forfettariamente in euro 600,00 (seicento/00). Mancano le condizioni per la determinazione del richiesto danno esistenziale.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello, ordina la sospensione dell'impugnato avviso di fermo di cui ne dichiara la nullità. Condanna la Equitalia appellata al pagamento delle spese, per il primo e secondo grado di giudizio comprensive del richiesto "risarcimento di ogni spesa e danno subito", liquidate forfettariamente in euro 600,00 (seicento/00). Nulla per il richiesto danno esistenziale.

Roma, 12/7/2011

Il Presidente Relatore
Angelo Gargani